



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I^a Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Dott. GIOVANBATTISTA TONA | Presidente |
| 2) Dott. ALBERTO DAVICO | Consigliere |
| 3) Dott. MARCO SABELLA | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta in pubblica udienza dal **Dott. Giovanbattista Tona**

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dalla **Dott. Maurizio Bonaccorso**

l'appellante e i difensori, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa contro:

- 1) **BO' MARIO**, nato a Bisceglie il 28/07/1959, residente a Trieste in via Ananian n.3 ed elettivamente domiciliato a Palermo presso lo studio dell'Avv. Caleca;

-libero, assente-

N. 445/2024 Reg. Sent.

N. 578/2023 Reg. Gen.

N. 467/2018 Reg. N.R.

SENTENZA

In data 4/6/2024

Depositata in Cancelleria

il 2-3-2025

Il Funzionario Giudiziario

[Signature]
Francesco Di Stefano

Data di irrevocabilità

Fatto avviso al P.M./PG ai sensi degli artt. 27 e 28 reg. c.p.p. il

Addi _____

redatt _____ sched _____

N. _____

Art. Camp.pen

N. _____

Mod. 3/A/SG

[Signature]

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Panepinto del foro di Caltanissetta;

-presente-

- 2) **MATTEI FABRIZIO**, nato a Roma l'1/08/1958, residente a Palermo in via Veneto n.14 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Seminara;

-libero, presente-

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Seminara del foro di Palermo e dall'Avv. Riccardo Lo Bue del foro di Palermo;

-presenti-

- 3) **RIBAUDO MICHELE**, nato a Mistretta il 29/05/1956, residente a Palermo in via Rodolfo Corselli n.5 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Seminara;

-libero, presente-

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Seminara del foro di Palermo;

-presente-

PARTI CIVILI

1. **Profeta Antonino;**
2. **Profeta Concetta;**
3. **Profeta Vincenzo;**

Rappresentati e difesi dall'Avv. Petronio;

-assente-

4. **Scotto Gaetano;**



Rappresentato e difeso dall'Avv. Dacqui;

-presente-

5. La Mattina Giuseppe;

6. Vernengo Cosimo;

7. Murana Gaetano;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Di Gregorio;

-presente-

8. Lucia Borsellino;

Rappresentata e difesa dall'Avv. Trizzino;

-presente-

9. Manfredi Borsellino;

10. Fiammetta Borsellino;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Greco;

-presente-

11. Gambino Natale;

Rappresentato e difeso dall'Avv. Dacqui;

-presente-

12. Presidenza del Consiglio dei Ministri;

13. Ministero dell'Interno;

14. Ministero della Giustizia;



Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato - Dott. La
Spina;

-presente-

- 15. Emanuele Catalano;
- 16. Emilia Catalano;
- 17. Rosalinda Catalano;
- 18. Nella Cosliani;
- 19. Edena Pasqua L.;
- 20. Oriana Susanne Cosina;
- 21. Silvia Stener;
- 22. Mariano Li Muli;
- 23. Provvidenza Melia;
- 24. Angela Li Muli;
- 25. Tiziana Li Muli;
- 26. Alessandro Li Muli;
- 27. Maria Patricia Dos Santos;
- 28. Dario Traina;
- 29. Bartolomeo Traina;
- 30. Silvia Traina;

2 Rappresentati e difesi dall'Avv. Centineo Cavarretta Mazzoleni;

-assente, sostituito dall'Avv. Trizzino-

- 31. Antonio Vullo;
- 32. Maria Letizia Maone;



33. Alessandro Vullo;

34. Fabio Vullo;

35. Giuseppe Traina;

36. Luciano Traina;

37. Giuseppe F. Traina;

38. Maria C. Loi;

39. Marcello Loi;

40. Marcella Di Pasquale;

41. Loredana Di Pasquale;

42. Giada Traina;

43. Rosario Traina;

44. Christian Traina;

45. Marco Gentile;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Avellone;

-assente, sostituito dall'Avv. Trizzino-

46. Urso Giuseppe;

Rappresentato e difeso dall'Avv. Butera;

-assente-

47. Borsellino Salvatore;

48. Gatani Diego;

49. Gatani Maurizio;



50. Gatani Febronia;

51. Gatani Roberta;

52. Gatani Luca;

53. Gatani Fabio;

54. Gatani Carmelo;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Repici;

-assente-

55. Fiore Cecilia;

56. Fiore Marta;

57. Fiore Claudio;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Crescimanno;

-presente-

A P P E L L A N T I

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, del 12.7.2022 che dichiarava non doversi procedere nei confronti di BO' MARIO e MATTEI FABRIZIO per i reati loro ascritti essendo gli stessi estinti per prescrizione.

Assolveva RIBAUDO MICHELE dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese da Zerilli Maurizio nato a Caltanissetta il 24.03.1965, Tedesco Angelo nato in Francia il 13.12.1963, Maniscaldi Vincenzo nato a Palermo il 21.08.1955 e Di Gangi Giuseppe nato il 09.02.1960 a Castellana Sicula;

Trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per le

valutazioni di competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Scarantino Vincenzo nato a Palermo il 21.10.1965 per i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p. .

I M P U T A T I

BO' MARIO

A) Del delitto di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9 cod. pen., 416 bis 1 c p 110, 81 cpv, 368, comma primo e terzo, cod. pen. perché, in concorso con SCARANTINO Vincenzo (nei confronti del quale si è già proceduto nell'ambito del procedimento n 1595/08 R.G.N.R. Mod. 21) e con il dott. Arnaldo LA BARBERA (decaduto), con una pluralità di azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in particolare:

- effettuando colloqui investigativi prima che lo SCARANTINO iniziasse a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria nel corso dei quali gli rappresentava, anche attraverso la sottoposizione di album fotografici, le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti;
- successivamente, fornendogli, anche attraverso la visione di ulteriori riproduzioni fotografiche, le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di SCOTTO Gaetano e delle caratteristiche dei luoghi ove era ubicata la carrozzeria di OROFINO Giuseppe in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo ed interloquendo con lo stesso SCARANTINO, negli intervalli tra un atto istruttorio e l'altro ed anche nelle pause degli interrogatori sostenuti con l'autorità giudiziaria, al fine di consentirgli di superare le contraddizioni in cui incorreva nelle dichiarazioni rese, anche rispetto alle circostanze riferite da altri soggetti (ed in specie CANDURA Salvatore ed ANDRIOTTA Francesco);



- nonché mediante le condotte di cui al capo B), induceva lo stesso SCARANTINO, rafforzandolo, poi, nel proposito criminoso, a riferire dichiarazioni non veritiere in merito alla strage di via D Amelio e ad incolpare falsamente pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano ed URSO Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell' attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D Amelio e, quindi, della commissione del delitto strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vernengo, La Mattina, Murana ed Urso; - venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare, induceva lo SCARANTINO ad accusare nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio:

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e MURANA Gaetano di essere stati presenti ad una riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti VERNENGO, GAMBINO, LA MATTINA e MURANA erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia; PROFETA Salvatore, di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

GAMBINO Natale, di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;



VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, di aver trasportato, unitamente a lui, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;

SCOTTO Gaetano di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino ai fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con GAMBINO Natale e VERNENGO Cosimo nel corso del quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;

GAMBINO Natale di averlo avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe.

Lo stesso GAMBINO, nonché MURANA Gaetano di essere stati impegnati, unitamente a lui, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, URSO Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e LA MATTINA Giuseppe di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il



VERNENGO, unico tra i presenti, aveva fatto ingresso a bordo di un autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba all'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettive responsabilità nella commissione della strage di via D Amelio, nella qualità di appartenente alla Polizia di Stato - forza di polizia delegata all'espletamento delle indagini per la strage di via D Amelio - e, dunque, con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare le responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa Nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti, e dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini (contestata all'udienza del 20.9.2018);

In Pianosa (provincia di Livorno), Caltanissetta, in luogo imprecisato, Torino e Roma:

- il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di MURANA Gaetano;



- il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato lo Scarantino - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l' 8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di aver avvisato lo Scarantino, il sabato 18 luglio 1992, di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sui conto di GAMBINO Natale;
- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di URSO Giuseppe;
- il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di LA MATTINA Giuseppe;
- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di VERNENGO Cosimo;
- il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col VERNENGO ed il GAMBINO Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;
- il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore.



Termine di prescrizione prorogato _____

Eventuali sospensioni: _____

MATTEI FABRIZIO e RIBAUDO MICHELE

B) delitto di cui agli artt. 61, nn. 2 e 9 cod. pen., 416 bis. 1 c.p., 110, 81 cpv, 368, comma primo e terzo, cod. pen., perché, in concorso tra loro, col dott. Mario BO' e con Vincenzo SCARANTINO, con una pluralità di azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in particolare effettuando - su direttiva ed in accordo col dott. Mario BO - mentre si trovavano in località protetta col compito di vigilare sulla sicurezza dello SCARANTINO e dei suoi familiari, lo studio, assieme allo stesso SCARANTINO, dei verbali delle dichiarazioni da questi rese all'autorità giudiziaria al fine di eliminare, in previsione della sua escussione dibattimentale nell'ambito del processo c.d. "Borsellino uno", le contraddizioni in cui era incorso in merito alla descrizione delle fasi esecutive della strage di via D'Amelio, inducevano SCARANTINO Vincenzo, rafforzandolo nel proposito criminoso, a non ritrattare ed a reiterare le dichiarazioni non veritiere già rese in fase d'indagine, così concorrendo nell'incolpare falsamente, pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore e SCOTTO Gaetano di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, e quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta e Scotto venivano condannati alla pena dell'ergastolo. In

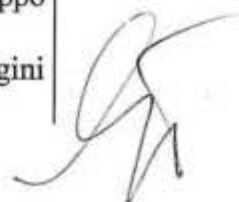


particolare, inducevano lo SCARANTINO ad accusare nel corso dell'esame dibattimentale reso nell'ambito del giudizio di primo grado del processo c.d. "Borsellino uno":

PROFETA Salvatore, di essere stato presente alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe e di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

SCOTTO Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino ai fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una ¹³⁷³autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con altri soggetti nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettive responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio, nonché nella qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, in forza al c.d. "Gruppo Falcone Borsellino" - organismo delegato all'espletamento delle indagini



per la strage di via D'Amelio - e, dunque, con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare le responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa Nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti e, dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini (contestata all'udienza del 20.9.2018);

In Roma il 24.5.1995

Termine di prescrizione prorogato

già prescritto

Eventuali sospensioni:

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PG: conclude come da verbale di udienza in atti.

I difensori delle parti civili: concludono come da verbale di udienza in atti.

I difensori degli imputati: concludono come da verbale di udienza in atti.



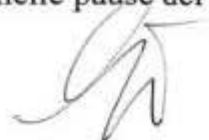
1. Le contestazioni e le statuizioni del giudice di primo grado

Con sentenza in data 12/07/2022 il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario Bò e Fabrizio Mattei per i reati loro ascritti essendo gli stessi estinti per prescrizione e ha assolto Michele Ribaudò dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Ha altresì trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese da Maurizio Zerilli, Vincenzo Maniscaldi e Giuseppe Di Gangi, nonché per le valutazioni di sua competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti di Vincenzo Scarantino per i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p.

Mario Bò, all'epoca dei fatti commissario capo della Polizia di Stato, è imputato – secondo la contestazione rubricata al capo A) – per il reato di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9, 416-bis.1, 110, 81 cpv e 368, I e III co. c.p. per avere indotto Vincenzo Scarantino a riferire dichiarazioni non veritiere in merito alla strage di via D'Amelio e ad incolpare falsamente, pur sapendoli innocenti, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso di avere partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19.7.1992 in danno di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta e quindi della commissione del delitto di strage per la quale i suddetti accusati venivano condannati all'ergastolo.

Bò avrebbe agito in concorso con il dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dei fatti dirigente superiore della Polizia di Stato e suo diretto superiore gerarchico, in seguito deceduto, effettuando colloqui investigativi, prima che Scarantino iniziasse a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria, nel corso dei quali gli avrebbe rappresentato, anche attraverso la sottoposizione di album fotografici, le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti; successivamente gli avrebbe fornito le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di Gaetano Scotto e delle caratteristiche dei luoghi dove era ubicata la carrozzeria di Giuseppe Orofino in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo; infine avrebbe interloquito con lo stesso Scarantino, negli intervalli tra un atto istruttorio e l'altro e nelle pause dei suoi



interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di superare le contraddizioni emerse dalle sue propalazioni, anche rispetto alle circostanze riferite da Salvatore Candura e Francesco Andriotta.

Le condotte si sarebbero articolate in più azioni eseguite tra il 24/06/1994 e il 24/05/1995.

Bò si sarebbe avvalso delle condotte poste in essere da Fabrizio Mattei, sovrintendente della Polizia di Stato, e Michele Ribaudò, assistente della Polizia di Stato, che sono oggetto della contestazione a loro carico sub B).

Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò sono imputati per il medesimo reato in concorso con Bò e Scarantino, perchè, dando corso alle direttive di Bò, mentre si trovavano in località protetta con il compito di vigilare sulla sicurezza di Scarantino e dei suoi familiari, avrebbero effettuato con lui lo studio dei verbali della dichiarazioni da questi rese all'autorità giudiziaria al fine di eliminare le sue contraddizioni riguardo alla descrizione delle fasi esecutive della strage di via D'Amelio, in previsione della sua escussione nel processo c.d. "Borsellino uno". La condotta sarebbe avvenuta a Roma il 24.5.1995.

A Bò vengono contestate una pluralità di condotte che corrispondono alle date in cui Scarantino rese le dichiarazioni e accusò soggetti che non erano colpevoli della strage. In particolare, i verbali furono formati nelle seguenti date:

- 24.6.1994;
- 29.6.1994;
- 25.11.1994;
- 24.5.1995;
- 8.3.1997.

Alle dichiarazioni del 24.5.1995 si collega il previo intervento di Mattei e Ribaudò di cui al capo B).



Le condotte di calunnia sarebbero state consumate, quindi, alla data di perfezionamento dell'ultimo segmento di esse attraverso le dichiarazioni di Scarantino e tutte le attività precedenti degli imputati, dipendenti della Polizia di Stato, costituirebbero condotte preparatorie rilevanti ai sensi dell'art. 110 c.p.

In questa prospettiva la sentenza di primo grado ha escluso, come si vedrà, la sussistenza di elementi certi a carico di Bò per le condotte antecedenti alle dichiarazioni del 24.5.1995 e ha ritenuto provato che egli fosse compartecipe della calunnia a decorrere da quella data.

L'imputazione ipotizzava, con l'inserimento della contestazione dell'art. 416bis.1 c.p. a seguito di modifica in sede di udienza preliminare in data 20/09/2019, che gli imputati avessero agito al fine di occultare la responsabilità di altri soggetti nell'ideazione, istigazione e materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione "cosa nostra" e, al tempo stesso, in accordo e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti e così da agevolare le attività dell'associazione mafiosa e il perseguimento delle sue illecite finalità.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza di questa circostanza aggravante e, per l'effetto, ha ritenuto che, non sussistendo comunque l'evidenza della prova della loro innocenza, i reati contestati agli imputati Bò e Mattei fossero incorsi in prescrizione, maturati per il primo il 24/06/2019 e per il secondo (per effetto delle sospensioni disposte nel corso del procedimento) alla data dell'08/08/2020.

Per l'imputato Ribaudo sulla causa di estinzione degli illeciti veniva ritenuta prevalente la prova evidente dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a costui, l'unico a non assumere la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in ragione della qualifica di assistente che non gli consentiva di svolgere in autonomia i più rilevanti atti di indagine.



2. Le indagini a seguito della strage di via D'Amelio

La presente vicenda processuale si innesta sulle prime fasi del lungo e tormentato percorso investigativo, seguito alla strage di Via D'Amelio del 19/07/1992, in cui persero la vita il dott. Paolo Borsellino e i cinque agenti della Polizia di Stato, che componevano la sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina.

La strage era stata prodotta attraverso un'autovettura imbottita di esplosivo e parcheggiata lungo la via sulla quale il magistrato e la sua scorta si sarebbero fermati.

L'esplosione si era verificata alle ore 16,58 del 19/07/1992.

Nelle ore immediatamente successive, secondo un dispaccio dell'agenzia ANSA diffuso nel corso dello stesso pomeriggio, fonti della polizia ricollegavano l'attentato alla deflagrazione di un'autobomba di piccole dimensioni: la nota giornalistica riportava l'indicazione di "una 600, una Panda o una 126".

Nell'immediatezza le indagini erano state avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo, diretta all'epoca dal dott. Arnaldo La Barbera. E' dato acquisito al processo che Arnaldo La Barbera collaborava con il SISDE fin dal 1986, con il nome in codice "Rotilius".

Nel corso della notte, alle ore 1,00 del 20/07/1992 una nota del SISDE di Palermo era stata trasmessa via fax al SISDE di Roma e in essa veniva prospettato il possibile coinvolgimento nell'esecuzione della strage dei componenti della famiglia Madonia del mandamento di Resuttana, poiché esperti nell'uso di esplosivi.

L'appunto fu inviato dal colonnello Andrea Ruggeri, capocentro SISDE di Palermo, e precede un colloquio che Bruno Contrada intrattenne con il Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, il quale lo aveva convocato anche in vista della collaborazione con i servizi di sicurezza; solo in quel colloquio avvenuto molte ore dopo la nota sopra richiamata Contrada prospettò l'ipotesi del coinvolgimento della famiglia Madonia.



Il 20/07/1992, alle ore 8,30/8,45, cioè la mattina dopo la strage, il titolare dell'autocarrozzeria di via Messina Marine, n. 94, a Palermo, Giuseppe Orofino si era presentato al Commissariato P.S. Brancaccio e aveva denunciato il furto di targhe, contrassegno di circolazione e contrassegno assicurativo da una Fiat 126 di proprietà di una sua cliente Anna Maria Sferrazza, che si trovava presso di lui in deposito.

La predisposizione del verbale di denuncia era stata completata alle ore 9,15 e gli operanti (in particolare il sovr. Massimiliano Domanico) annotarono che nelle fasi di attesa Orofino si era intrattenuto con un sorvegliato speciale, tale Salvatore Giuliano, che era suo "compare d'anello".

Subito dopo alle ore 11,00 la Polizia Scientifica di Palermo, su richiesta della Squadra Mobile, si era già recata presso l'autocarrozzeria a svolgere i primi sopralluoghi.

Tra le 13,00 e le 13,30 in via D'Amelio era stato rinvenuto il blocco motore dell'autovettura esplosa ma solo nel pomeriggio, a seguito dell'intervento di un tecnico della Fiat di Termini Imerese, il reperto veniva attribuito ad una Fiat 126.

Solo attraverso l'analisi del blocco motore, il veicolo del tutto disintegrato veniva identificato nella Fiat 126 di proprietà di Pietrina Valenti che ne aveva denunciato il furto il 10/07/1992.

Erano trascorse altre due giornate di attività di indagine e nel corso del repertamento condotto sui luoghi veniva rinvenuta una targa anteriore accartocciata e parzialmente annerita, priva della sigla della città e recante la sequenza numerica 878659, corrispondente a quella sottratta nella carrozzeria di Orofino alla Fiat 126 di proprietà di Anna Maria Sferrazza.

Seguì la sottoposizione ad intercettazione delle utenze telefoniche del nucleo familiare della Valenti (cioè la persona che aveva subito il furto della Fiat 126 trasformata in autobomba) e vennero captate una prima conversazione del 30/07/1992, ore 23,14, nella quale la donna e la cognata manifestavano il convincimento che l'autovettura utilizzata dalla strage fosse proprio la Fiat 126 rubata a lei e una successiva

conversazione dell'01/08/1992, ore 00,05 in cui le donne manifestavano il sospetto che l'autore del furto fosse un tale Salvatore, amico di Luciano Valenti, fratello di Pietrina, poi identificato in Salvatore Candura.

Il 10/08/1992 Orofino era stato convocato negli uffici della Squadra Mobile per precisare i fatti oggetto della sua denuncia.

Tre giorni dopo, il 13/08/1992, il SISDE di Palermo aveva informato con una nota il SISDE di Roma che la locale Polizia di Stato aveva raccolto valide indicazioni sugli autori del furto dell'autovettura usata per l'esplosione e sul luogo in cui sarebbe stata custodita prima dell'attentato.

In realtà a quell'epoca le indagini non avevano ancora consentito di identificare gli autori del furto; né gli investigatori avevano alcuna pista per individuare il luogo in cui l'autovettura era stata custodita e imbottita di tritolo, visto che gli operanti escludevano che ciò potesse essere avvenuto nella carrozzeria di Orofino, luogo in cui era stato eseguito il furto; così, peraltro, si esprimeranno gli investigatori sentiti nei successivi giudizi.

Erano state effettivamente avviate intercettazioni a carico di Pietrina Valenti, vittima del furto della Fiat 126, ma da esse via via erano stati tratti altri indizi a carico di Luciano Valenti, di Roberto Valenti (suo nipote) e Salvatore Candura in ordine a reati di rapina e violenza carnale da loro in concorso commessi in danno di Cinzia Angiulli e nulla era emersa sul luogo dove era stata custodita l'auto dopo il furto.

Quanto agli illeciti di rapina e violenza sessuale i Valenti e Candura erano stati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere il 05/09/1992.

Salvatore Candura era stato ristretto nei primi giorni successivi all'arresto presso il carcere Ucciardone di Palermo; nei giorni antecedente all'arresto, in data 4/9/1992 in occasione di un controllo a suo carico per una tentata rapina in danno di un autotrasportatore e poi il 9/9/1992 in occasione dell'esecuzione della misura cautelare a suo carico, egli aveva manifestato timore e agitazione parlando nella prima occasione

– con riferimenti non meglio definiti – del fatto di non essere responsabile della morte di alcuno e più esplicitamente nella seconda occasione delle conseguenze che gli potevano derivare a livello giudiziario ma anche per la sua incolumità a causa ad un suo interessamento per il recupero della Fiat 126 di Pietrina Valenti; tali circostanze emergono da una relazione di servizio a firma di Arnaldo La Barbera e dei funzionari Salvatore La Barbera e Vincenzo Ricciardi.

Il 13/09/1992, dopo il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Bergamo e dopo un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera, Candura aveva iniziato a collaborare con la giustizia rispondendo alle domande dei P.M. di Caltanissetta che procedevano per la strage di via D'Amelio e aveva dichiarato che il furto della Fiat 126 era stato commesso da Luciano Valenti su incarico di Vincenzo Scarantino del quartiere della Guadagna.

Frattanto erano state autorizzate intercettazioni nel carcere di Bergamo dove erano ristretti insieme Candura e Luciano Valenti, quest'ultimo appositamente trasferito lì da Belluno. Nella stessa cella era stato allocato un altro detenuto, tale Giancarlo Pichetti, che a seguito di precedenti arresti era divenuto confidente del dott. Vincenzo Ricciardi, già dirigente della Squadra mobile di Bergamo e dopo la strage di Capaci aggregato a Palermo. A Pichetti era stato affisato il compito di stimolare i compagni di cella a parlare per attingere notizie utili per il prosieguo dell'indagine.

Interrogato il 17/09/1992 dopo che gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il furto della Fiat 126, Luciano Valenti aveva negato l'addebito e contestato le accuse rivoltegli da Candura, ribadendo la sua innocenza anche a seguito di un confronto con lui; ma nuovamente interrogato il 20/09/1992 aveva ammesso di essere l'autore del furto, dopo una serie di pressioni fattegli dal Candura che lo aveva guidato nel preparare una sua ricostruzione anche predisponendo un memoriale (e queste circostanze emergevano dalle intercettazioni disposte a loro carico).



L'acquisizione di due chiamate in correità, convergenti su Vincenzo Scarantino, induceva i P.M. nisseni a chiedere l'emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di costui.

Il G.I.P. nisseno la concedeva e Scarantino veniva tratto in arresto il 26/09/1992.

Sottoposto ad un primo interrogatorio di garanzia in data 30/09/1992, Scarantino aveva negato ogni addebito. Il 02/10/1992 Scarantino era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Venezia e due giorni dopo alla sua stessa cella era stato assegnato Vincenzo Pipino, trasferito dal carcere di Roma appositamente su disposizione di Arnaldo La Barbera del quale era confidente.

Frattanto Candura e Luciano Valenti erano stati sottoposti a misure di protezione e trasferiti presso la Questura di Mantova.

Il 3/10/1992 Salvatore Candura aveva di nuovo reso dichiarazioni sul furto dell'autovettura e aveva cambiato versione, sostenendo stavolta di avere lui stesso rubato l'autovettura su incarico di Scarantino, che la aveva presa in consegna e l'aveva condotta verso il porto. Candura aveva confermato questa versione in un successivo interrogatorio del 20/10/1992. Sosteneva di avere usato uno "spadino" consegnatogli da Scarantino; aggiunse in seguito che la macchina non si accendeva e camminava con difficoltà.

Il 21/10/1992 il P.M. di Caltanissetta, Carmelo Petralia, alla presenza di Arnaldo La Barbera, aveva proceduto ad un nuovo interrogatorio di Scarantino, che fino ad allora era stato detenuto presso la Casa circondariale di Venezia insieme a Vincenzo Pipino, lì appositamente trasferito per carpire informazioni da lui. Scarantino nuovamente aveva negato ogni suo coinvolgimento nel furto e nella strage e aveva spiegato i suoi rapporti con Candura.

Il 10/10/1992 veniva trasmessa la terza nota dal SISDE di Palermo a quello di Roma e in essa si prospettava il coinvolgimento di Scarantino nella strage, sulla base dei suoi rapporti di parentela con soggetti ritenuti vicini a "cosa nostra". Scarantino era cognato



di Salvatore Profeta e aveva stretti rapporti sia con lui sia con Pietro Aglieri, capomandamento di Santa Maria di Gesù; si aggiungeva inoltre che “una cugina paterna, anch’essa a nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del boss di Resuttana”.

Il 13/10/1992 Scarantino era stato nuovamente trasferito, stavolta nella Casa circondariale di Busto Arsizio, e tre giorni dopo era stato interrogato ancora una volta; anche in questo interrogatorio si era protestato innocente.

Il 05/11/1992 veniva rinvenuta in circostanze non meglio chiarite la borsa da lavoro di Paolo Borsellino poggiata sul divano dell’ufficio di La Barbera.

Già cinque giorni dopo la strage, il 24/07/1992 il magistrato Antonino Caponnetto, facendosi portavoce dei familiari di Borsellino, aveva parlato dell’esistenza di un’agenda rossa detenuta da quest’ultimo e portata sempre con sé, che doveva trovarsi nel luogo dell’esplosione; le dichiarazioni venivano raccolte e ampiamente diffuse con una nota dell’agenzia ANSA. Il 25/07/1992 attraverso una dichiarazione alla stessa agenzia di stampa Arnaldo La Barbera aveva smentito l’esistenza di un’agenda rossa sul luogo della strage, ipotizzandone l’avvenuta distruzione a seguito dell’esplosione.

Secondo quanto riferito dal Maggiore Carmelo Canale, che apprese la circostanza dalla moglie del dott. Borsellino, Agnese Piraino Leto, pure alla vedova del magistrato La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta ed incenerita nella deflagrazione.

La “scoperta” della borsa da lavoro, oltre tre mesi dopo, sul divano dell’ufficio di La Barbera (il quale evidentemente non aveva detto il vero sulla sorte di essa), aveva indotto quest’ultimo a restituirla alla famiglia del giudice Borsellino, che tuttavia ancora reclamava l’individuazione e la restituzione dell’agenda rossa. Ma La Barbera a queste proteste, in particolare, indirizzate a lui dalla figlia del magistrato, Lucia Borsellino, aveva reagito in maniera sprezzante e dileggiante.



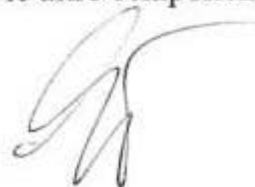
3. La costituzione del gruppo investigativo "Falcone-Borsellino" e gli ulteriori sviluppi dell'indagine

Il 15/07/1993 con decreto interministeriale veniva costituito il Gruppo investigativo "Falcone-Borsellino"; l'organismo doveva occuparsi di tutte le attività di indagine relative alle stragi del 1992, ma in concreto svolse anche compiti ulteriori e in particolare gestì i soggetti sottoposti a programma di protezione nell'ambito di questo procedimento. Il provvedimento lo definiva "struttura investigativa finalizzata ad assicurare un qualificato apporto alle indagini" e prevedeva che fosse composto da personale specializzato della Polizia di Stato.

Secondo il decreto istitutivo, il gruppo investigativo avrebbe dovuto operare, al pari del Servizio centrale operativo, alle dirette dipendenze della Criminalpol. Faceva, dunque, parte della direzione centrale della polizia criminale come il servizio di protezione e in virtù di questo incardinamento si giustificò l'assegnazione a tale gruppo dei compiti di protezione di Vincenzo Scarantino fino al 1995.

In questo inedito organismo fu inserito Mario Bò a partire dal 03/08/1993; egli fino ad allora era stato in servizio a Volterra, trasferito per motivi disciplinari presso il commissariato di quella città da Palermo appena nove mesi prima. Fu destinato al gruppo su disposizione di Arnaldo La Barbera, che personalmente ne richiese l'assegnazione e alle dipendenze del quale si occupò delle ulteriori attività investigative e della gestione di Scarantino, finché nell'agosto 1994 La Barbera non venne nominato Questore di Palermo e il coordinamento del gruppo non passò in capo allo stesso Bò.

Va sin d'ora ricordato che con una nota del capo della Polizia Vincenzo Parisi del 16/07/1994 erano stati riservati a La Barbera (e mantenuti in capo a lui anche dopo la sua nomina a Questore, quando cioè non poteva più esercitare funzioni di polizia giudiziaria), "compiti di supervisione circa l'efficienza della medesima struttura (il gruppo investigativo Falcone-Borsellino, n.d.r.) ed il raccordo con le altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato".



Questo ruolo di supervisore fu con atto formale affidato ad altro funzionario, quando con telex del 24/01/1995 il capo della Polizia Fernando Masone dispose che dovesse subentrargli il dirigente della divisione di polizia anticrimine della Questura di Palermo, dott. Mario Torresi.

Frattanto dal 03/06/1993 al 23/08/1993, mentre Scarantino continuava ad essere detenuto presso il carcere di Busto Arsizio, nella cella contigua era stato collocato Francesco Andriotta.

Il 14/09/1993 Andriotta, con un interrogatorio che si svolse a Milano, aveva iniziato a collaborare rendendo dichiarazioni sulle confidenze che avrebbe ricevuto da Scarantino nel periodo di comune detenzione, periodo nel corso del quale Andriotta, che fruiva di un maggior numero di colloqui con la moglie Arianna Bossi e con minori restrizioni, si era prestato per far da tramite grazie a costei per lo scambio di messaggi con dei biglietti fuori dal carcere con la moglie e i familiari di Scarantino.

Andriotta aveva riferito che, dopo avere appreso dell'arresto di Giuseppe Orofino, titolare dell'officina di via Messina Marine, che aveva denunciato il furto delle targhe della Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza, Scarantino gli aveva confessato di avere commissionato il furto dell'autovettura utilizzata per l'esplosione e gli aveva raccontato che per seguire gli spostamenti del dott. Borsellino il fratello di un mafioso vicino ai Madonia aveva attivato un'intercettazione telefonica e che il cognato dello stesso Scarantino, Salvatore Profeta, aveva partecipato alle operazioni di caricamento dell'esplosivo all'interno della macchina.

Dopo queste ulteriori dichiarazioni a suo carico, il 21/09/1993 Scarantino era stato trasferito nel carcere di Pianosa.

Vincenzo Scarantino era in quello stesso periodo sottoposto a procedimento penale unitamente al fratello Rosario per reati di traffico illecito di stupefacenti ed entrambi furono condannati ciascuno alla pena di anni nove di reclusione con sentenza del 23/11/1993; in questo procedimento gli elementi a carico degli Scarantino erano

costituiti anche dalle accuse di Salvatore Augello, un confidente di Arnaldo La Barbera.

Durante la detenzione al carcere di Pianosa, subito dopo questa condanna, aveva avuto luogo il primo colloquio investigativo di Vincenzo Scarantino; veniva attestato che il colloquio era richiesto da lui. Si svolse il 20/12/1993 e da Scarantino si recò proprio il dott. Mario Bò; a lui nulla disse sulla strage ma fornì indicazioni che furono ritenute utili per la cattura del latitante Giuseppe Calascibetta.

Due giorni, dopo il 22/12/1993, si svolse un altro colloquio con il dott. Arnaldo La Barbera, che intendeva sondare la sua disponibilità a riferire della sua partecipazione alla strage di via D'Amelio.

Frattanto era emerso da un'intercettazione telefonica che Scarantino aveva comunicato all'esterno la notizia della sua confidenza agli investigatori su Calascibetta, svelando così il suo atteggiamento ambiguo.

In un successivo colloquio investigativo del febbraio 1994 gli venne contestato tale suo comportamento e a questo punto Scarantino fornì nuove indicazioni che permisero di attivare una serie di intercettazioni telefoniche, tra cui quella decisiva per giungere alla effettiva cattura del Calascibetta.

I nuovi elementi a suo carico in ordine alla strage di via D'Amelio, costituiti dalle dichiarazioni di Francesco Andriotta, erano stati invece contestati a Scarantino nel corso di un formale interrogatorio del 28/02/1994, ma anche in questa occasione egli non aveva ammesso alcuno degli addebiti che gli venivano rivolti.

Subito dopo, il 09/03/1994 Scarantino veniva rinviato a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta per il reato di concorso in strage insieme a Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino.

Veniva dato così avvio al c.d. "Borsellino 1".



Frattanto il 18/05/1994 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna dei fratelli Scarantino per i reati di traffico di stupefacenti a nove anni di reclusione.

Si era giunti quindi al 23/06/1994, quando la direzione del carcere aveva informato gli inquirenti che Scarantino aveva intenzione di riferire quanto a sua conoscenza sui fatti a lui contestati.

E' la data che segna l'avvio dell'apparente svolta del principale imputato del "Borsellino 1" verso una scelta collaborativa.

Il 24/06/1994 Vincenzo Scarantino aveva reso dichiarazioni ai P.M. di Caltanissetta, ammettendo la propria responsabilità nella realizzazione della strage e avviando da quel momento una serie di interrogatori, dai quali si stagliò una ricostruzione del suo contributo consistito:

- anzitutto nella presenza (o partecipazione) ad una riunione svoltasi nella villa di Giuseppe Calascibetta in cui si deliberò l'attentato del 19/07/1992 in danno del dott. Borsellino, riunione alla quale avevano partecipato Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Giuseppe Graviano, Salvatore Tinnirello, Francesco Tagliavia, mentre all'esterno della sala erano rimasti Natale Gambino, Nino Gambino, Salvatore La Mattina e Cosimo Vernengo;
- quindi, dopo la riunione, nell'aver ricevuto incarico dal cognato Salvatore Profeta di reperire un'autovettura di piccola cilindrata da trasformare in autobomba;
- nell'aver incaricato Salvatore Candura del furto della Fiat 126 utilizzata poi in via D'Amelio, nonché del reperimento di una bombola a gas;
- nell'aver curato il trasporto del veicolo il venerdì precedente alla strage nell'officina di Orofino;
- nell'aver assistito il sabato ad un incontro tra Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo e Natale Gambino nel quale si era discusso degli esiti delle intercettazioni svolte



per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino e al quale era seguito nel pomeriggio lo spostamento della fiat 126 nel garage di Orofino per caricarla di esplosivo;

- e infine nell'aver partecipato la mattina del 19/07/1992 a trasferire l'autobomba dal garage a piazza Leoni per consegnarla lì a Pietro Aglieri.

Nel corso di questa prima fase di collaborazione Scarantino era stato portato a Palermo il 27 giugno 1994 e vi era rimasto fino al 3 luglio 1994, dopo che con nota del Gruppo "Falcone-Borsellino" a firma di Arnaldo La Barbera era stato richiesto al GIP di Caltanissetta, con parere favorevole dei pubblici ministeri precedenti, il suo affidamento all'Ufficio "per il tempo strettamente necessario alla sua partecipazione ad attività di polizia in corso da parte di questa struttura".

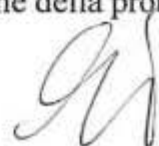
Durante questi giorni di "affidamento" Scarantino aveva effettuato delle attività di sopralluoghi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni che aveva reso. E frattanto il 29 giugno 1994 veniva svolto un altro interrogatorio davanti ai P.M. di Caltanissetta (il Procuratore Giovanni Tinebra, i sostituti Ilda Boccassini e Roberto Saieva).

Frattanto e fino ad allora Scarantino era rimasto ristretto a Pianosa e non aveva incontrato i familiari; solo il 15/07/1994 aveva usufruito di un colloquio con la moglie poco prima del suo trasferimento in una struttura extracarceraria della polizia di Firenze.

Dopo il 19 luglio 1994 era stato condotto in località segreta con moglie e figli.

Avviata la collaborazione con la giustizia, Scarantino era stato sottoposto a programma di protezione che fu gestito dal gruppo investigativo Falcone- Borsellino.

Ciò avvenne, nonostante già da alcuni anni, e in particolare dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 8/1991, operasse il Servizio Centrale di protezione, organismo deputato alla gestione dei collaboratori, opportunamente separato da quelli chiamati a svolgere le indagini. Come riferì nel corso del processo c.d. "Borsellino bis" il funzionario dott. Luigi Mangino che lo prese in carico, l'assegnazione della protezione



di Vincenzo Scarantino al gruppo Falcone-Borsellino fu giustificata con il fatto che tale organismo era un'articolazione della Direzione centrale della polizia criminale al pari del Servizio Centrale di protezione; e così Scarantino rimase sempre affidato al gruppo Falcone-Borsellino fino al 1995.

In particolare, il 12/07/1994, due settimane dopo le prime dichiarazioni "confessorie" di Vincenzo Scarantino (rese il 24/06/1994), il G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta del P.M. (depositata un giorno prima) di consentire la detenzione extracarceraria di costui e di autorizzare i funzionari della Direzione centrale della Polizia Criminale – gruppo investigativo "Falcone-Borsellino" a custodirlo sino alla definizione dello speciale programma di protezione.

Profili di inattendibilità nelle dichiarazioni di Scarantino cominciavano tuttavia ad essere segnalati da alcuni magistrati dell'ufficio della Procura di Caltanissetta; il dott. Roberto Sajeve e la dott.ssa Ilda Boccasini, applicati al predetto ufficio, in una nota del 13/10/1994, avevano segnalato l'inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese in ordine alla sua partecipazione alla fase di preparazione della strage, ed in particolare alla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta, di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo e Raffaele Ganci, e suggerivano di riconsiderare il tema dell'attendibilità generale dello stesso Scarantino.

Il 13/01/1995 i pubblici ministeri nisseni avevano disposto un confronto tra Salvatore Cancemi e Scarantino, dal quale emerse la recisa smentita di Cancemi alla ricostruzione del "picciotto" della Guadagna, rispetto alla quale – attraverso un richiamo alle regole di "cosa nostra" e ad esempi concreti – veniva fatto notare che la riunione a villa Calascibetta, da lui descritta, non avrebbe potuto mai avere luogo con quelle modalità e se ne sottolineavano le incongruenze senza che Scarantino sapesse adeguatamente replicare nemmeno quando Cancemi gli chiese di spiegare cosa significasse rivestire il ruolo di "uomo d'onore".

Ne seguirono altri con Mario Santo Di Matteo e con Gioacchino La Barbera ed ebbero lo stesso esito.



Questi verbali furono in una prima fase oggetto di stralcio e di secretazione; furono depositati nel corso del processo di primo grado c.d. "Borsellino bis", circa tre anni dopo, all'udienza del 14/10/1997, quando frattanto, come si vedrà, era già divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di Scarantino, emessa nel procedimento c.d. "Borsellino 1" in primo grado e non impugnata dal falso collaboratore.

La Commissione centrale per i collaboratori di giustizia, di cui all'art. 10 l.n. 82/1991, adottò il 12/12/1994 lo speciale programma di protezione per Vincenzo Scarantino; egli e la moglie vi si sottoposero sottoscrivendone gli impegni e da allora risultarono affidati alle cure dei componenti del gruppo Falcone-Borsellino.

Ma in realtà Scarantino era stato preso in carico ai fini della protezione sin dal 28 settembre 1994 a seguito di proposta in pari data.

Dopo una breve permanenza a Biella (ed in precedenza a Jesolo), Scarantino era stato alloggiato in un residence di S. Bartolomeo a mare dal 5 ottobre 1994; era stato poi trasferito in altre località, in particolare a Rosignano Marittimo prima e a Bassano del Grappa poi, dal 28 luglio al 5 ottobre 1995, avendo sempre la disponibilità di un'utenza telefonica.

Il 5 ottobre 1995, a seguito di un furioso litigio, Rosaria Basile, la moglie di Scarantino, aveva abbandonato la località protetta ed era tornata in Sicilia, portando con sé i figli.

Frattanto era accaduto che, dopo avere reso dichiarazioni in data 24/06/1994, 29/06/1994, 25/11/1994 e 24/05/1995 (tutte qualificate come calunniatorie nelle contestazioni a Bò, quelle del 24/05/1995 contestate anche agli altri imputati), Vincenzo Scarantino il 25/07/1995 aveva contattato telefonicamente un giornalista del telegiornale di una rete Mediaset "Studio aperto", Angelo Mangano, su indicazione della madre, e gli aveva rilasciato un'intervista nella quale aveva dichiarato di avere riferito falsità sulla strage, ritrattando ogni accusa.

Subito dopo, però, interrogato dai p.m. la stessa sera aveva confermato le sue precedenti dichiarazioni.



Successivamente, anche in dibattimento, Scarantino era tornato a rendere la versione dei fatti che lo vedeva partecipe alla strage. Aveva reso spontanee dichiarazioni dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta nel corso del giudizio di primo grado del c.d. "Borsellino 1" il 2/11/1995 e, poi sottopostosi ad ulteriore esame in data 12/12/1995, aveva spiegato il gesto come frutto delle pressioni dei familiari in un momento di sua particolare debolezza.

Era poi emerso nei primi giudizi per la strage di via D'Amelio, in particolare nel "Borsellino 1" e nel "Borsellino bis", che Scarantino aveva disponibilità dei verbali delle proprie dichiarazioni e se li faceva rileggere da Fabrizio Mattei e da Michele Ribaud, che vi appuntavano annotazioni esplicative e precisazioni.

La circostanza fu anche oggetto di approfondimento istruttorio in dibattimento, come si vedrà in seguito.

Rosalia Basile tornò a vivere con il marito nel 1996; Scarantino aveva potuto incontrare i figli all'epoca non conviventi e non protetti a Roma il 17/02/1996. Poi dal 22/02/1996 aveva nuovamente cambiato sede per dieci volte e spesso veniva alloggiato in hotel.

La convivenza con i suoi familiari era ripresa ad Albano dal 10/6/1996, quando la moglie e i figli erano rientrati nel circuito del servizio di protezione.

Da questa data al 22/09/1997 Scarantino aveva affrontato altri sette spostamenti. Nell'ultimo sito di Sarmede di Rubano, in provincia di Padova, era rimasto fino al suo rientro in carcere il 17/09/1998.

In quel periodo le manifestazioni di insofferenza alle prescrizioni del programma si erano moltiplicate così come le sue lamentele per i pretesi inadempimenti alle promesse a suo dire fattegli da organi istituzionali.

Per questo il 28 febbraio 1996 aveva dichiarato di essersi presentato nel carcere di Rebibbia per esservi recluso, a suo dire su sollecitazione della moglie e allo scopo di poterla incontrare senza il rischio di vendette trasversali. Ma la circostanza non era stata confermata da comunicazioni ufficiali.

Il 3 aprile 1996 aveva preso contatto telefonicamente con i NOP dichiarando di voler essere arrestato. Al personale addetto alla sua sicurezza aveva comunicato di non volere rimanere nell'albergo dove si trovava ed era stato trasferito in altro albergo.

Il 27 maggio 1996 si era presentato di nuovo al carcere di Rebibbia dichiarando di voler essere arrestato e di non volere più proseguire la collaborazione. In questo caso la notizia era ufficiale e veniva diramata alle autorità competenti.

Risultava informalmente che in precedenza il 20 febbraio si era presentato alla casa circondariale di Venezia per essere arrestato.

Il 4 giugno 1997 in presenza di personale del NOP di Bologna, dopo aver appreso che alcune sue istanze non erano state accolte, aveva presentato istanza al Procuratore di Caltanissetta, chiedendo di essere trasferito in carcere.

Il 18 agosto 1997 aveva riconsegnato i documenti di copertura personali apprestatigli dal servizio, dichiarando di voler rientrare in carcere e cominciando al contempo uno sciopero della fame.

Aveva in quell'occasione specificato quali promesse erano state disattese e le aveva elencato come segue: mancato trasferimento all'estero con la famiglia; mancato inserimento in una attività lavorativa in proprio; diniego di consenso a denunciare i quotidiani che avevano pubblicato la sua foto e quella di sua moglie.

Il 21 agosto 1997 la Questura di Savona aveva comunicato che Scarantino si era presentato in quel carcere per essere arrestato.

Il 28 novembre 1997 Scarantino aveva presentato istanza alla Direzione nazionale antimafia con la quale dichiarava di non volere più collaborare e chiedeva di essere trasferito in carcere; anche in questa occasione aveva lamentato il mancato adempimento di promesse.

Ulteriore istanza aveva inviato il 2 dicembre 1997 alla Corte di Assise e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, per essere trasferito in carcere, interrompendo la sua collaborazione.

Ancora il 12 giugno 1998 Scarantino aveva presentato una nuova istanza con la quale chiedeva la restituzione dei documenti originali per potersi costituire in carcere.

Dopo questo accidentato percorso, Scarantino era stato chiamato a deporre nel giudizio di primo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis" e all'udienza del 15 settembre 1998 aveva ritratto tutto sostenendo di nuovo di avere riferito fino ad allora solo falsità; la ritrattazione era stata ribadita alle udienze del 24 settembre 1998 e del 19 ottobre 1998 dinanzi alla Corte di assise di appello del procedimento c.d. "Borsellino 1".

4. I processi a carico dei soggetti ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio

Il giudizio, che aveva avuto origine dalle prime indagini e dagli atti investigativi oggetto delle odierne imputazioni, si era concluso con la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 27/01/1996, che, ritenendo attendibili le accuse di Vincenzo Scarantino (e quindi anche le dichiarazioni spontanee con le quali aveva spiegato la "ritrattazione televisiva") e valorizzando le dichiarazioni di Salvatore Candura e Francesco Andriotta, aveva ritenuto responsabile lui, Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto della strage di via D'Amelio; aveva condannato Scarantino alla pena di diciotto anni di reclusione, così ridotta per la concessione del beneficio riservato a chi ha prestato collaborazione con la giustizia, e tutti gli altri coimputati alla pena dell'ergastolo.

La sentenza era passata in giudicato solo per Scarantino, in quanto non impugnata né dall'imputato collaboratore né dal P.M.

Nel resto era stata parzialmente modificata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta che, con sentenza del 23/01/1999, aveva riqualificato la condotta di Orofino da partecipazione alla strage in mero favoreggiamento e aveva assolto Pietro Scotto.

La versione dei fatti offerta da Scarantino e apprezzata come attendibile – le dichiarazioni di Salvatore Candura erano state ritenute rilevanti al solo fine di dare

conferma a quelle di Scarantino – era stata cristallizzata nella ricostruzione della sentenza secondo le scansioni delineate nel narrato ricavabile dai verbali di interrogatorio al P.M., pur non senza evidenziare discrasie che tuttavia non erano state considerate decisive alla luce degli altri riscontri acquisiti.

Dal racconto di Scarantino si ricavava la riunione “operativa” per discutere dell’attentato, alla quale il collaboratore avrebbe partecipato nella villa di Giuseppe Calascibetta, alla presenza di Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Giuseppe Graviano, Salvatore Tinnirello, Francesco Tagliavia e, all’esterno della sala, di Natale Gambino, Nino Gambino, Salvatore La Mattina e Cosimo Vernengo.

Quindi, sempre secondo il racconto di Scarantino, subito dopo la riunione egli era stato incaricato dal cognato Profeta di procurare un’autovettura di piccola cilindrata (oltre che una bombola di gas) e per adempiere al compito affidatogli si era rivolto a Salvatore Candura invitandolo a rubare una vettura Fiat 126 che aveva tenuto in un primo momento in una “porcilaia” a disposizione di Luciano Valenti.

Il venerdì prima della strage la Fiat 126 era stata trasportata presso il garage di Orofino.

Il sabato mattina Scarantino aveva assistito ad un incontro presso il bar Badalamenti fra Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino, e Gaetano Scotto aveva detto in quell’occasione, che per l’intercettazione era tutto a posto.

Lo stesso giorno la Fiat 126 era stata condotta all’interno del garage di via Messina Marine di Orofino per essere caricata di esplosivo e fu necessario spingerla, perché l’autovettura aveva problemi di malfunzionamento, mentre Scarantino con altri era rimasto a sorvegliare la zona.

La domenica mattina, la Fiat 126 era stata portata in piazza Leoni, lì consegnata a Pietro Aglieri e infine collocata dinanzi l’ingresso dello stabile di via D’Amelio successivo teatro dell’esplosione.

I giudici evidenziavano contraddizioni sulla data in cui si era tenuta la riunione alla villa di Calascibetta (prima indicata nel 24-25 giugno, poi collocata ai primi di luglio), sul luogo in cui Candura aveva consegnato la Fiat 126, sul coinvolgimento di Luciano Valenti nel furto insieme a Candura (successivamente smentito), sulla presenza di Salvatore Tomaselli al momento della consegna, sulla pregressa disponibilità dell'autovettura impiegata per la strage da parte di Scarantino, ma ritenevano che non incidessero significativamente sul nucleo centrale dei fatti narrati e che, escusso in dibattimento, lo stesso Scarantino aveva fornito, riguardo alle discrasie a lui contestate, plausibili giustificazioni che nella motivazione della sentenza venivano dettagliatamente vagliate.

I giudici affrontavano anche la vicenda della c.d. "ritrattazione televisiva", premettendo che si trattava di evento esterno al giudizio, e non di dato probatorio processuale, e ricostruendo la vicenda sulla base del racconto dello stesso Scarantino che aveva riferito di avere contattato il giornalista a seguito di gravi intimidazioni e di pressioni subite ad opera dei suoi familiari. In effetti la registrazione non venne mai acquisita né vennero sentiti il giornalista e gli altri soggetti coinvolti; fu sentita la moglie di Scarantino, Rosalia Basile che fu ritenuta inattendibile perché per un verso aveva ammesso di aver minacciato il marito di lasciarlo se non avesse ritrattato, ribadendo che i figli e gli altri familiari si vergognavano di lui, per altro verso aveva sostenuto di averlo minacciato per avere appreso da lui che tutto ciò che aveva riferito era falso. E quest'ultima circostanza era stata nettamente smentita da Scarantino davanti ai giudici della Corte di assise.

Soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, egli stesso e Salvatore Profeta vennero responsabili di essersi procurati la disponibilità dell'autovettura rubata alla Valenti, di averla riempita d'esplosivo e condotta la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro; Giuseppe Orofino veniva ritenuto responsabile di essersi procurato la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione di altra autovettura Fiat 126 (quella della Sferrazza),



apponendoli alla prima autovettura allo scopo di consentirne una sicura circolazione e collocazione nel luogo della prevista esplosione.

A Pietro Scotto si addebitava di avere effettuato un intervento sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino al fine di intercettarne le telefonate e individuare l'ora in cui il giudice Borsellino avrebbe dovuto recarsi a trovare la madre, Maria Pia Lepanto.

Il giudizio di secondo grado, definito con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta con sentenza del 23/1/1999, si concluse con l'assoluzione di Pietro Scotto e di Giuseppe Orofino dal delitto di strage, mentre era stata confermata la condanna di Salvatore Profeta.

La motivazione della sentenza spiega che solo il nucleo fondamentale del racconto di Scarantino poteva essere ritenuto attendibile perché riscontrato e atteneva alla porzione esecutiva della strage, alla quale egli poteva effettivamente aver partecipato in relazione alle caratteristiche del suo profilo criminale, e quindi a quella parte di attività da lui svolta quando Salvatore Profeta e Pietro Aglieri gli avevano chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata ed egli aveva incaricato Candura di rubare la Fiat 126, poi messa a disposizione degli esecutori.

La sentenza riteneva invece del tutto inattendibili le sue dichiarazioni con riguardo alle riunioni e alle altre fasi dell'attività criminale, in particolare soffermandosi su quanto da lui dichiarato in ordine alla presenza alla villa di Calascibetta di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo, Giovanni Brusca e Raffaele Ganci; aveva infatti scambiato nell'album fotografico Di Matteo e La Barbera fra loro o con altri soggetti, attribuendo loro anche caratteristiche somatiche ben diverse, non aveva saputo individuare Cancemi, né riconoscere Brusca e Ganci e la loro indicazione come presenti alla riunione era stata tardiva.

Con riguardo alle dichiarazioni di Andriotta, sul quale pure venivano formulati rilievi critici in ordine al suo atteggiamento volto affannosamente ad assicurarsi benefici premiali, la Corte affermava che comunque i dettagli che egli forniva erano talmente

specifici ed originali da non poter provenire né essere conosciuti da fonti diverse dallo Scarantino.

Nel giudizio di appello erano confluite risultanze successive a quelle valutate nel giudizio di primo grado.

Nel corso delle indagini alle dichiarazioni di Scarantino, Candura e Andriotta si erano aggiunte le dichiarazioni di altri collaboratori, già esponenti di spicco di "cosa nostra", Giovan Battista Ferrante, Calogero Ganci e Salvatore Cancemi e sulla base del loro contributo era stata esercitata l'azione penale per concorso nella strage anche a carico di Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Lorenzo Tinnirello; nello stesso giudizio, il c.d. "Borsellino bis", era stata esercitata l'azione penale nei confronti di altri soggetti indicati come correi da Scarantino, in particolare Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana.

Nel corso del dibattimento di primo grado del c.d. "Borsellino bis" Scarantino era stato sentito all'udienza dell'08/03/1997 e aveva ribadito la versione dei fatti circa la sua partecipazione alla strage e circa la partecipazione dei correi indicati sin dall'inizio (anche in relazione a queste dichiarazioni è formulata contestazione di concorso in calunnia a carico di Bò); aveva inoltre continuato a confermare la sua volontà di collaborare e aveva fornito altri particolari sulla vicenda anche nelle successive udienze dedicate alla prosecuzione del suo esame e controesame del 12, 13, 14 e 15/05/1997.

Tuttavia, all'udienza del 15/09/1998 Scarantino di nuovo e platealmente (e stavolta nel corso di un dibattimento dinanzi ad una Corte e non con un'intervista televisiva) ritrattò tutte le sue accuse, sostenendo che egli non era a conoscenza di nulla.

Le dichiarazioni furono prodotte nel giudizio di appello del "Borsellino 1" contestualmente pendente e Scarantino anche dinanzi alla Corte di assise di appello fu nuovamente sentito alle udienze del 24/09/1998 e del 19/10/1998, nel corso delle quali confermò anche davanti a quei giudici la sua ritrattazione, sostenendo di non avere mai detto la verità perché non era a conoscenza di nulla.



Ma, come si è detto, la Corte di assise di appello nella sentenza del 23/01/1999 del c.d. "Borsellino 1" aveva ritenuto che le prime dichiarazioni di Scarantino nel loro nucleo essenziale avessero ricevuto robusti riscontri sulle dinamiche da lui descritte e che la ritrattazione fosse dovuta alle pressioni esterne esercitate, anche attraverso la moglie e altri esponenti del suo nucleo familiare, da elementi dell'ambiente di "cosa nostra".

Già in quell'occasione Scarantino aveva prefigurato uno scenario di pressione e condizionamento da parte del dott. Arnaldo La Barbera e del dott. Mario Bò che veniva dettagliatamente sintetizzato nella sentenza di appello del c.d. "Borsellino 1" (pagg. 309-318, trascritte nella sentenza impugnata alle pagg. 23 e seguenti).

Tuttavia i giudici di appello del "Borsellino 1", che pure espressero un severissimo giudizio sull'inattendibilità del racconto di Scarantino circa la riunione di villa Calascibetta e sulle diverse ricostruzioni offerte nel tempo da costui, presero atto del passaggio in giudicato della sentenza che accertava la sua responsabilità ma ritennero di svolgere una valutazione particolarmente rigorosa anche perché frattanto era emersa l'attività di studio che con Scarantino era stata svolta dagli operanti Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, a seguito della produzione del "promemoria" e dalle annotazioni sugli interrogatori, riconosciute dallo stesso Mattei, all'udienza del 28/11/1998, nel corso della quale aveva ammesso di avere annotato le contraddizioni che lo stesso Scarantino rilevava.

Secondo la Corte, *"se tale inusuale attività non implica, per sé stessa, che le dichiarazioni rese in dibattimento non siano vere e che l'eventuale soluzione dei contrasti non sia reale sol perché è il risultato di uno studio accurato, impone, tuttavia, una maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino Vincenzo, nella parte in cui vengono "sante" le contraddizioni."*

La sentenza di appello del "Borsellino 1" fu poi confermata dalla Corte di cassazione in data 18/12/2000.



4.1. Il processo c.d. “Borsellino bis”

Poco tempo dopo era stato definito il giudizio di primo grado del c.d. “Borsellino bis” nel quale erano confluite le varie dichiarazioni e ritrattazioni di Scarantino; con sentenza del 13/02/1999 la Corte di assise di Caltanissetta aveva assolto Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana dal concorso in strage, condannandoli solo per il reato di cui all’art. 416*bis* c.p.; l’unico dei soggetti chiamati in correità da Scarantino condannato all’ergastolo era stato Gaetano Scotto.

Nel corso di quel giudizio era avvenuta la seconda ritrattazione di Scarantino (dopo quella “televisiva” poi smentita con il successivo interrogatorio nello stesso giorno ai P.M. e quindi con le dichiarazioni spontanee dinanzi alla Corte di assise del “Borsellino 1”); in realtà la prima ritrattazione dibattimentale, alla quale seguì quella dinanzi ai giudici di appello del “Borsellino 1”.

La Corte del processo “Borsellino bis” aveva ritenuto le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta prive di riscontri con riguardo ai soggetti, dei quali – per questa ragione – aveva disposto l’assoluzione.

Nel contesto di un’articolata motivazione che valutava ogni segmento delle loro propalazioni per verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti, la Corte formulava un giudizio di attendibilità solo ai primi tre interrogatori di Scarantino (quelli del 24/6/1994, del 29/6/1994 e del 15/7/1994) e non mancava di ritenere provata l’attività materiale di sostegno e studio dei verbali che con lui era stata eseguita da Mattei e Ribaudo; pur non considerandola di per sé idonea a comprometterne la genuinità, sottolineava il fatto che essa imponeva particolare prudenza nella valutazione di quanto egli aveva successivamente narrato.

Successivamente il 19/01/2002 Scarantino aveva ripreso la sua collaborazione con la giustizia.

Ma frattanto la Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo “Borsellino bis” con sentenza del 18/03/2002 aveva accolto l’appello del P.M. e aveva condannato per il reato di strage anche gli altri imputati assolti in primo grado, ribaltando radicalmente il giudizio sull’attendibilità di Scarantino e di Andriotta e ritenendo integralmente utilizzabili e riscontrate le loro dichiarazioni e marginali le incongruenze; quanto a Scarantino in particolare le sue dichiarazioni furono apprezzate come “prova fondamentale, essenziale per la ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D’Amelio”, la ritrattazione fu considerata conseguente a pressioni esterne mentre la ritrattazione della ritrattazione assunse rilevanza probatoria massima e furono apprezzate come inidonee ad influenzare l’attendibilità di Scarantino le attività di studio svolte con lui da Mattei e Ribaudò.

Sulla gestione della collaborazione e della protezione di Scarantino fu svolta un’ampia istruttoria, escutendo Arnaldo La Barbera, Mario Bò, Fabrizio Mattei, Michele Ribaudò, Giampiero Valenti e Giuseppe Di Gangi.

La Corte di assise di appello in quel procedimento ritenne che tutta l’attività svolta fosse volta ad assicurare sostegno morale e materiale a Scarantino “per dargli certezze e sicurezza, essendo questo rapporto fiduciario con il collaboratore una componente della specifica professionalità degli addetti al servizio”.

E che gli appunti, le annotazioni e i promemoria sui verbali prodotti dai difensori dopo la ritrattazione di Scarantino non potevano deporre per la sua inattendibilità né potevano dimostrare un’attività di indottrinamento da parte degli investigatori, ma fosse da valutarsi come “un doveroso aiuto che degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore nel momento in cui questi doveva prepararsi all’esame dibattimentale”.

Fu recuperata la valenza probatoria della ricostruzione della riunione alla villa di Calascibetta e furono svalutate le contrarie dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, La Barbera, Di Matteo e Brusca. superando così le ben diverse argomentazioni contenute

nella decisione della Corte di assise di appello del "Borsellino 1", frattanto divenuta irrevocabile.

La sentenza di appello che, ribaltando il giudizio di assoluzione, riteneva responsabili della strage La Mattina, Urso, Gambino, Vernengo e Murana, fu confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 3/7/2003.

4.2. Il processo c.d. "Borsellino ter"

Parallelamente aveva preso avvio il processo c.d. "Borsellino ter", instaurato a carico degli altri esponenti di vertice di "cosa nostra" che avevano partecipato alla deliberazione dell'attentato, nonché ad altri uomini delle "famiglie" di cosa nostra che avevano offerto ausilio alle attività di preparazione e prova dell'ordigno esplosivo, oltre che di verifica e di pattugliamento propedeutico all'attentato; imputati erano Mariano Agate, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, Bernardo Brusca, Giovanni Brusca, Salvatore Buscemi, Giuseppe Calò, Salvatore Cancemi, Giuseppe Farinella, Raffaele Ganci, Antonino Geraci, Antonino Giuffrè, Filippo Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Lucchese, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi, Bernardo Provenzano, Benedetto Spera, Salvatore Biondo (cl. 1955), Salvatore Biondo (cl. 1956), Cristofaro Cannella, Giovanbattista Ferrante, Domenico Ganci e Stefano Ganci.

Il giudizio si concluse in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta in data 09/12/1999.

La Corte condannò quali mandanti, nella qualità di componenti la Commissione provinciale di "cosa nostra", Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Filippo Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi e Bernardo Provenzano.

Raffaele Ganci fu condannato nella duplice veste di mandante ed esecutore materiale, Salvatore Biondo (cl 1955), Cristofaro Cannella, Domenico Ganci e Stefano Ganci



quali esecutori e infine quali mandanti, ma nella veste di componenti la Commissione regionale di "cosa nostra", Giuseppe Madonia e Benedetto Santapaola.

Nella ricostruzione delle responsabilità di questi imputati la Corte di assise ritenne che non si dovesse tenere alcun conto delle dichiarazioni di Scarantino, che venivano partitamente esaminate con un'analisi dettagliata degli interrogatori da lui in precedenza resi e senza escuterlo in dibattimento.

Le conclusioni cui giunsero i giudici del "Borsellino ter" li portarono affermare che a Scarantino facesse difetto *"non tanto la qualifica formale di "uomo d'onore" e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in "Cosa Nostra" e che costui "non ha la cultura, né il linguaggio, né le abitudini, né la mentalità dell'uomo d'onore: a tale riguardo appare illuminante il confronto con Salvatore Cancemi, che evidenzia come egli sia vissuto solamente ai margini di quel mondo al quale si è vantato di appartenere, ma del quale non ha ben compreso le dinamiche, cedendo vistosamente alle contestazioni di chi, in quel mondo, ha invece rivestito una posizione di capo"*.

Più nello specifico si notava che *"fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una "bombola" da far esplodere per realizzare l'attentato e la riunione nella villa del Calascibetta*.

La prima circostanza evidenzia non tanto l'ignoranza dello Scarantino in materia di esplosivi, quanto piuttosto la sua distanza da un'esperienza concreta di preparazione di un attentato come quello di cui si discute. Non è seriamente credibile nemmeno che altri, all'interno di "Cosa Nostra", abbia davvero pensato di far acquistare da chicchessia una bombola da utilizzare in via D'Amelio: lo smentiscono, oltre che il buon senso, anche l'esperienza storica e tecnica allora appena conseguita dall'organizzazione con strage di Capaci.

La riunione nella villa di Calascibetta, verosimilmente, è parto della fantasia dello Scarantino, almeno per come egli ne ha riferito.



E' evidente che egli conoscesse bene l'immobile e il suo arredamento; ciò però non prova che, nelle circostanze riferite, vi abbia avuto luogo un incontro fra le persone che egli ha nominato; il fatto appare inverosimile soprattutto se si tiene conto dei rilievi mossi allo Scarantino da Salvatore Cancemi nel confronto, oltre che della circostanza – francamente assurda – che Salvatore Riina abbia pronunciato le parole decisive per la comprensione del significato di una riunione durata quasi tre ore proprio nel momento in cui lo Scarantino entrò nella stanza per prendere una bottiglia d'acqua dal frigorifero. Circostanza questa, peraltro, che appare assai dubbia, apparendo inverosimile che a persone del rango dello Scarantino fosse consentito anche solo l'accesso temporaneo in luogo in cui il capo di "Cosa Nostra" stava trattando questioni così riservate con altri personaggi di spicco dell'organizzazione".

Pur non escludendo un suo ruolo nel furto e nel reperimento dell'autovettura da utilizzare ai fini dell'esplosione e pur escludendo che vi fossero elementi dimostrativi di alcun indottrinamento di Scarantino, quella Corte di assise aveva concluso, dunque, per l'assoluta inattendibilità di Scarantino.

La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello con sentenza del 7/2/2002 che aveva accolto l'appello del p.m. avverso le assoluzioni di Francesco Madonia e di Salvatore Biondo (cl. 1956) e li aveva ritenuti responsabili della strage; aveva altresì accolto l'appello degli imputati condannati Santapaola, Giuseppe Madonia, Farinella, Giuffrè, Montalto, Motisi, assolvendoli dal reato di strage e dai reati connessi.

La Corte di cassazione con sentenza in data 17/1/2003 aveva annullato le assoluzioni di Santapaola, Giuffrè, Farinella e Buscemi e disposto un nuovo giudizio su tali posizioni ma nel resto aveva confermato la sentenza della Corte di assise di appello.

Nel nuovo giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di assise di Catania furono acquisite le dichiarazioni di Giuffrè, frattanto divenuto collaboratore di giustizia, e anche Santapaola, Buscemi e Farinella furono ritenuti responsabili della strage con sentenza in data 22/4/2006, poi confermata dalla Corte di cassazione in data 18/9/2008.

A conclusione dell'iter giudiziario venne affermato che la strage di via D'Amelio era stata decisa in prima battuta dalla Commissione regionale di "cosa nostra" e poi dalla Commissione provinciale allargata nel corso di una riunione svolta nel periodo prenatalizio del 1991, della quale aveva riferito Giuffrè, nell'ambito di un'ampia strategista stragista che partiva dall'omicidio di Salvo Lima e avrebbe ricompreso anche l'attentato a Giovanni Falcone e l'omicidio di Ignazio Salvo.

Ma le valutazioni sull'inattendibilità di Scarantino, svolte dai giudici della Corte di assise di primo grado, trovarono conferma in tutti i successivi gradi di giudizio.

5. La collaborazione di Gaspare Spatuzza

Il 02/07/1997 era stato arrestato Gaspare Spatuzza, affiliato alla famiglia di "cosa nostra" di Brancaccio fino ad allora latitante, e di cui verranno accertate le responsabilità nelle stragi del 1993 e di altri gravi delitti.

Dopo una lunga detenzione nel giugno 2008 Spatuzza aveva iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo i fatti a lui contestati, ma anche attribuendosi condotte operative di concorso nella strage di via D'Amelio, che sinora non gli erano state mai contestate.

Le sue dichiarazioni smentivano radicalmente la ricostruzione di Candura, Andriotta e Scarantino, perché Spatuzza attribuiva a sé e ad altri componenti della famiglia mafiosa le stesse condotte che avrebbero svolto Candura e Scarantino con riferimento al reperimento della macchina da destinare ad autobomba e delle targhe da applicare ad essa.

Nella sua ricostruzione Spatuzza aveva riferito che Giuseppe Graviano, per il tramite di Cristofaro "Fifetto" Cannella, lo aveva incaricato di eseguire il furto della Fiat 126 ed egli lo portò a termine con l'aiuto di Vittorio Tutino; aveva egli stesso provveduto alla custodia della Fiat 126 prima in un magazzino di Brancaccio, poi in un garage di via Roccella, dove era stata anche effettuata una riparazione ai freni malfunzionanti



dell'autovettura; aveva anche procurato, il sabato prima della strage, un'antenna e una batteria per innescare l'ordigno; nel pomeriggio del sabato insieme a Fifetto Cannella e a Nino Mangano aveva poi spostato la Fiat 126 in un garage di via Villasevaglios e insieme a Tutino aveva rubato le targhe dall'officina dell'ignaro Orofino per consegnarle personalmente a Giuseppe Graviano.

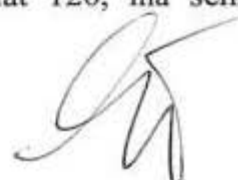
Acquisiti i primi riscontri, le dichiarazioni di Spatuzza erano state contestate ad Andriotta, Candura e Scarantino che nel 2009, dopo alcune resistenze, avevano successivamente ammesso di avere detto il falso a proposito della strage, sostenendo di averlo fatto perché sottoposti a pressioni e vessazioni, ma al contempo anche sollecitati da promesse di benefici da Arnaldo La Barbera e da altri funzionari di polizia.

Nell'aprile del 2011 si aggiungevano a quelle di Spatuzza le dichiarazioni convergenti di Fabio Tranchina, già appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio con i compiti di autista e di agevolatore della latitanza di Giuseppe Graviano dal 1991 al 1994, divenuto collaboratore di giustizia.

Da queste nuove indagini scaturiva il procedimento c.d. "Borsellino quater", nel quale alcuni imputati di concorso in strage, in particolare Spatuzza, Tranchina, e Salvatore Candura, imputato di calunnia aggravata nei confronti di Salvatore Tomaselli da lui indicato come concorrente con Scarantino nel furto della Fiat 126, venivano giudicati nelle forme del rito abbreviato e ritenuti colpevoli con sentenza del GUP di Caltanissetta in data 13/03/2013 (sentenza confermata – fatta eccezione per Candura successivamente assolto – dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 09/01/2015 e dalla Corte di Cassazione in data 30/11/2015).

Il racconto di Spatuzza, debitamente riscontrato in ogni sua parte, disvelava scenari ben diversi da quelli sino allora ricostruiti sulla preparazione della strage.

Più nel dettaglio Spatuzza ha riferito che, mentre era in macchina con Fifetto Cannella (che costituiva il suo tramite con Giuseppe Graviano), questi lo invitò a rubare un'autovettura, specificamente chiedendogli di reperire una Fiat 126, ma senza



precisargli a cosa sarebbe servita; il collaboratore però intuì che dovesse essere utilizzata come autobomba visto che in passato e in particolare per la strage di via Pipitone Federico in danno del dott. Rocco Chinnici era stata usata un'analoga vettura.

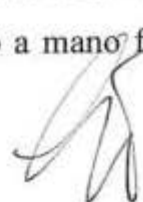
L'epoca di questo colloquio, sulla quale Spatuzza non è stato in grado di dare indicazioni precise, è stato collocato dalle sentenze irrevocabili in un arco di tempo che abbraccia i primi sette giorni del mese di luglio 1992.

Spatuzza disse di non essere in grado di rubare un'auto come quella perché quel modello non consentiva l'uso dello "spadino", ma Cannella gli reiterò l'ordine in modo categorico; sicché Spatuzza gli chiese di autorizzarlo ad avvalersi dell'aiuto di Vittorio Tutino, con il quale aveva un particolare rapporto fiduciario, e di fargli sapere se avesse potuto agire sull'intero territorio della città o doveva limitarsi ad operare nel mandamento di Brancaccio. Cannella si riservò di consultare Graviano e qualche giorno dopo gli riferì che poteva avvalersi dell'aiuto di Tutino e che avrebbe potuto operare anche al di fuori del mandamento.

Nel corso di un sopralluogo dell'1/12/2008 Spatuzza indicò con precisione il luogo dal quale era stata asportata l'autovettura di Pietrina Valenti in via Bartolomeo Sirillo tra il 9 e il 10 luglio 1992, che, nonostante frattanto fosse mutato lo stato dei luoghi, coincideva con quello in cui la stessa Valenti aveva riferito di avere parcheggiato l'ultima volta l'autovettura.

Per rubarla lui e Tutino subito dopo cena si erano messi a percorrere la via Oreto nuova a bordo una Renault 5, per poi girare sulla strada che collega la predetta via Oreto Nuova a via Fichi d'India. Quindi, sulla destra, imboccarono una stradina di accesso al cortile di pertinenza di alloggi popolari e vi trovarono posteggiata, sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia ed "a spina di pesce" lungo il muro perimetrale dell'edificio, una Fiat 126 di colore rosso.

Tutino si adoperò con fatica sull'autovettura con cacciavite per forzare la serratura e tenaglione per rompere il bloccasterzo e riuscì a forzarla dopo vari tentativi ma non riuscì a metterla in moto; quindi, Spatuzza e Tutino la spinsero a mano fuori dalla



stradina e poi con il muso dell'altra vettura fino ad un garage sito in fondo Schifano nella disponibilità di Spatuzza, dove giunsero nella notte. Compiuta la missione, avvisarono Cannella.

Da quel luogo la macchina fu poi trasferita presso un altro locale, sito nei pressi di Corso dei Mille, in zona Roccella Guarnaschelli (individuato dagli investigatori in uno stabile di via S81 a Palermo), che Spatuzza aveva preso in affitto su richiesta dei Graviano per le necessità della cosca.

Successivamente Spatuzza parlò con Graviano e, rispondendo a sue specifiche richieste, lo informò del luogo dove era stata rubata e del fatto che non risultava appartenere a persone a loro vicine o di loro interesse e dei problemi di frizione e di frenatura del mezzo; Graviano gli raccomandò di sistemare i freni e di distruggere i documenti e ogni oggetto personale presenti nel veicolo. Spatuzza eseguì gli ordini, fece riparare i freni in modo riservato da un amico meccanico presso quello stesso magazzino dove era stata trasferita al quartiere Roccella e acquistò un bloccasterzo per sostituire quello forzato la sera del furto.

Inoltre, nei giorni antecedenti alla strage, Spatuzza era stato raggiunto da Tutino, che gli disse – evidentemente su incarico di qualcun altro, ma la cui identità non gli fu disvelata – che doveva consegnare delle batterie per auto che aveva già in precedenza provveduto ad acquistare. Così Spatuzza accompagnò Tutino, prima dell'orario di chiusura mattutina, dall'elettrauto "Settimo" ubicato in Corso dei Mille, per ritirare questo materiale dopo averne controllato la carica.

In quell'occasione Tutino gli consegnò anche "un antennino" che il collaboratore, assieme alle due batterie, provvide subito a collocare all'interno della Fiat 126, che ancora si trovava nel magazzino di Roccella e dove era tutto pronto anche per poter sostituire le targhe che di lì a poco avrebbe rubato da un'altra autovettura.

Era stato questa volta direttamente Giuseppe Graviano ad incaricarlo di rubare le targhe, ordinandogli tassativamente di agire il sabato pomeriggio precedente alla strage, di prelevarle da autovetture custodite all'interno di autosaloni o officine

meccaniche e senza operare effrazione alcuna, in modo da non rendere possibile alle vittime del furto di accorgersene prima del lunedì successivo. Graviano gli ordinò anche di consegnargli personalmente le targhe all'interno del maneggio dei fratelli Vitale.

Dopo l'incontro con Tutino per la consegna delle batterie e dell'antennino, Cannella chiese poi a Spatuzza di spostare la vettura il sabato precedente la strage, senza dirgli quale ne dovesse essere la destinazione ultima; la regola imposta dai Graviano era quella della massima segretezza nella circolazione interna delle informazioni.

Per questo nessuno all'interno del mandamento seppe delle attività da lui svolte per la strage né lui parlò mai con alcuno di questi fatti dopo l'arresto di Scarantino.

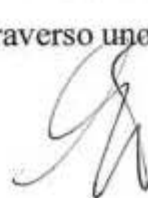
Si recarono, quindi, nel magazzino di Roccella e alla guida della Fiat 126 si pose Spatuzza; Cannella lo precedeva con la sua autovettura. Imboccarono Corso dei Mille e incrociarono Nino Mangano con la sua autovettura.

Dopo aver percorso la via Messina Marine e giunti all'altezza dell'Ucciardone, Spatuzza comprese che anche Mangano stava partecipando al corteo in funzione di battistrada.

Mangano, di lì a poco, lo avvisò di un posto di blocco della Guardia di Finanza e gli consentì di evitarlo e di invertire la direzione di marcia fino a giungere innanzi ad un chiosco di bibite sito al "Borgo Vecchio" (all'altezza di Piazza della Pace) ove le vetture si ricongiunsero in corteo.

Seguendo la macchina di Cannella, Spatuzza giunse in via Don Orione e parcheggiò lungo il marciapiede della strada, sito sul lato sinistro, prima dell'incrocio con via Villasevaglios; scese dall'auto e si diresse verso un bar ubicato all'angolo con via Ruggero Loria dove lo raggiunse Cannella, che gli chiese di risalire a bordo della vettura e di seguirlo.

Facendogli strada a piedi, Cannella lo condusse all'interno di un vano seminterrato di uno stabile posto sulla destra di via Villasevaglios, ove si accede attraverso uno scivolo



Imboccato tale scivolo e svoltato sulla sinistra al termine dello stesso, Spatuzza notò uno dei tanti garages, quello posto di fronte alla sua autovettura che si presentava con la saracinesca aperta ed al cui interno vi erano due uomini, il primo dell'apparente età di cinquanta anni, da lui mai visto prima e mai più rivisto, e il secondo subito riconosciuto in Renzino Tinnirello.

Tinnirello gli dette indicazione per la manovra e la sistemazione dell'auto e gli raccomandò di pulire lo sterzo ed il cambio dalle impronte digitali che vi aveva lasciato.

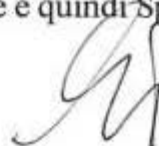
Nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio 1992 (in orario compreso tra le ore 15 e le ore 18), Spatuzza e Tutino si misero alla ricerca delle targhe da consegnare a Graviano, secondo le direttive da lui impartite.

Le ricerche iniziarono lungo il viale della Regione Siciliana (anche in questo caso Graviano aveva autorizzato ad operare su tutto il territorio di Palermo), ma, scavalcato il cancello di una concessionaria FIAT non trovarono alcuna vettura in zona aperta da raggiungere senza forzare locali chiusi.

Si spostarono sulla via Messina Marine e cercarono di entrare all'interno dell'officina Li Puma, ma anche lì non trovarono ciò che cercavano.

Proseguendo sulla stessa arteria all'incirca 150 metri dopo quell'officina, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla, Tutino pensò bene di accedere ad una stradina che andava in direzione del mare.

Giunti fino in fondo ad essa, posteggiarono all'interno di un piccolo piazzale e individuarono sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia, un capannone che avrebbe consentito loro di introdursi senza procedere ad alcuna effrazione, ma solo approfittando dello spazio rimanente tra la sommità del portone di ingresso ed il tetto dell'edificio; avevano scavalcato il cancello di accesso in modo assai agevole, anche perché non c'erano né cani né strumenti di controllo, e all'interno videro proprio davanti al portone di ingresso, una Fiat 126 di colore bianco e di un modello più vecchio rispetto all'autovettura rubata a Pietrina Valenti. Svitarono le targhe e quindi Spatuzza,



come concordato, si recò, da solo, al maneggio dei fratelli Vitale per incontrare Giuseppe Graviano.

Questi volle sapere dove erano state rubate le targhe e poi lo invitò per il giorno seguente a stare il più possibile lontano da Palermo.

Spatuzza trascorse la domenica con i familiari in un villino che aveva preso in affitto a Campofelice di Roccella e lì apprese della strage.

Il giorno dopo, fatto ritorno a Palermo, si incontrò in un appartamento in via Lincoln con Giuseppe Graviano, che gli fece i complimenti per il suo contributo all'attentato, del quale era soddisfatto perché aveva consentito di dimostrare che loro potevano colpire dove e quando volevano.

Da questa ricostruzione uscivano smentite le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura.

5.1. Il processo "Borsellino quater"

Con il rito ordinario venivano giudicati e con sentenza in data 20/04/2017 della Corte di assise di Caltanissetta venivano ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e responsabili dei reati di calunnia aggravata Francesco Andriotta e Calogero Pulci.

Anche Scarantino veniva ritenuto responsabile del reato di calunnia aggravata, ma gli veniva concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3, c.p. perché la sua volontà criminosa era stata determinata dalle pressioni di soggetti che avevano abusato della propria posizione di potere nei suoi confronti. Per effetto della concessa attenuante il reato di calunnia a suo carico veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

